

Decreto GACC 248 che annuncia i regolamenti della Repubblica popolare cinese sulla registrazione e l'amministrazione dei produttori esteri di alimenti importati

Il regolamento della Repubblica popolare cinese sulla registrazione e l'amministrazione dei produttori esteri di alimenti importati è stato rivisto e approvato nella riunione esecutiva dell'amministrazione generale delle dogane del 12 marzo 2021, ed è emanato con il presente ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2022. Le misure amministrative per la registrazione dei produttori esteri di alimenti importati, emanate come decreto 145 dell'ex amministrazione generale per la supervisione, l'ispezione e la quarantena della qualità (AQSIQ) del 22 marzo 2012, rivisto dal decreto GACC n. 243 su Il 23 novembre 2018 viene contestualmente abolito .

Regolamenti della Repubblica popolare cinese sulla registrazione e l'amministrazione dei produttori esteri di alimenti importati

Capitolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Per rafforzare la gestione della registrazione dei produttori esteri di alimenti importati, questi regolamenti sono formulati in conformità con le disposizioni della legge sulla sicurezza alimentare della Repubblica popolare cinese e dei suoi regolamenti di attuazione, la legge della Repubblica popolare cinese sull'importazione e l'esportazione Ispezione delle merci e relativi regolamenti di attuazione, legge della Repubblica popolare cinese sull'ingresso e uscita dalla quarantena di animali e piante e relativi regolamenti di attuazione, disposizioni speciali del Consiglio di Stato sul rafforzamento della supervisione e amministrazione della sicurezza degli alimenti e di altri prodotti, nonché come regolamenti amministrativi pertinenti.

Articolo 2 Il presente Regolamento si applica alla gestione della registrazione dei produttori, trasformatori e impianti di stoccaggio esteri (di seguito denominati "produttori esteri di alimenti importati") che esportano alimenti in Cina.

I produttori esteri di alimenti importati menzionati nel paragrafo precedente non includono strutture impegnate nella produzione, lavorazione e conservazione di additivi alimentari e prodotti alimentari.

Articolo 3 L'Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese (GACC) è responsabile della gestione della registrazione dei produttori esteri di alimenti importati .

Articolo 4 I produttori esteri di alimenti importati devono ottenere la registrazione presso il GACC.

Capitolo II Condizioni e procedure per la registrazione

Articolo 5 Le condizioni di registrazione per i produttori esteri di alimenti importati sono le seguenti:

1. Il sistema di gestione della sicurezza alimentare del paese/regione in cui si trova il produttore ("paese/regione") ha superato la valutazione o revisione dell'equivalenza del GACC ;
2. (Il produttore era) istituito con l'approvazione da parte dell'autorità competente del paese / regione e (il produttore è) sotto una supervisione efficace da parte della competente autorità;
3. (Il produttore) dispone di un sistema di gestione della sicurezza alimentare e dei servizi igienico-sanitari e di un sistema di difesa alimentare stabiliti ed efficaci, produce ed esporta legalmente alimenti nel paese/regione e garantisce che gli alimenti esportati in Cina siano conformi alle leggi, ai regolamenti e alle normative cinesi pertinenti standard di sicurezza alimentare ;
4. (Esportazione di alimenti in Cina) è conforme all'ispezione e alla quarantena pertinenti che sono state concordate dopo la discussione da parte del GACC e delle autorità competenti del paese/regione.

Articolo 6 La registrazione dei produttori esteri di alimenti importati include: 1) raccomandazione per la registrazione da parte dell'autorità competente del paese/regione e 2) domanda di registrazione da parte di un produttore.

GACC, sulla base dell'analisi di vari fattori, comprese le fonti delle materie prime, le tecniche di produzione e lavorazione, i dati storici sulla sicurezza alimentare, i gruppi di consumatori, i metodi di consumo degli alimenti e, in considerazione delle pratiche internazionali, determina il metodo per la registrazione dei produttori esteri di cibo importato e i materiali richiesti per l'applicazione.

Se l'analisi dei rischi o le prove mostrano che i rischi di una determinata categoria di alimenti sono cambiati, GACC può adeguare il metodo di registrazione e i materiali richiesti per la domanda per i produttori esteri dell'alimento corrispondente.

Articolo 7 I produttori d'oltremare dei seguenti alimenti devono essere raccomandati dalle autorità competenti dei loro paesi/regioni al GACC per la registrazione: carne e prodotti a base di carne, involucri di salsicce, prodotti acquatici, prodotti lattiero-caseari, nidi di uccelli e prodotti di nidi di uccelli, prodotti delle api, uova e prodotti a base di uova, oli e grassi commestibili, semi oleosi, prodotti di grano farciti, cereali commestibili, prodotti dell'industria del grano macinato e malto, verdure fresche e disidratate e fagioli secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè non tostati e fave di cacao, alimenti per scopi dietetici speciali e alimenti salutari.

Articolo 8 L'autorità competente del paese/regione esaminerà e ispezionerà la struttura da raccomandare per la registrazione; dopo aver confermato che le strutture sono conformi ai requisiti di registrazione, (l'autorità competente del paese/regione) raccomanda i produttori al GACC per la registrazione e presenta i seguenti materiali di domanda:

1. Lettera di raccomandazione dell'autorità competente del paese/regione;
2. Elenco dei produttori (consigliati) e domanda di registrazione dei produttori ;
3. Documenti attestanti l'identificazione del produttore, come la licenza commerciale rilasciata dall'autorità competente del paese/regione;
4. Dichiarazione che il produttore raccomandato dall'autorità competente del paese/regione è conforme ai requisiti del presente Regolamento;
5. Rapporti di esami/ispezioni/revisioni condotti dall'autorità competente del paese/regione ai produttori interessati .

Se necessario, GACC può richiedere documenti relativi al sistema di sicurezza alimentare, igiene e difesa alimentare del produttore, come le planimetrie della fabbrica/laboratorio/celle frigorifere e il diagramma di flusso della lavorazione; eccetera.

Articolo 9 I produttori esteri di alimenti diversi da quelli elencati nell'articolo 7 del presente Regolamento devono, da soli o tramite agenti, presentare domanda di registrazione al GACC e presentare i seguenti materiali di domanda:

1. Domanda del produttore per la registrazione dell'impianto ;
2. Documenti attestanti l'identificazione della struttura, come la licenza commerciale rilasciata dall'autorità competente del paese/regione;
3. Dichiarazione del produttore di conformità ai requisiti del presente Regolamento.

Articolo 10 La domanda di registrazione dell'impianto deve contenere le seguenti informazioni: nome del produttore, paese/regione in cui si trova il produttore, indirizzo del sito di produzione, rappresentante legale, persona di contatto, informazioni di contatto, numero di registrazione approvato dall'autorità competente autorità del paese/regione, il tipo di alimento per la registrazione, il tipo di produzione e la capacità di produzione, ecc.

Articolo 11 I materiali di domanda per la registrazione della struttura devono essere presentati in cinese o inglese. Se i paesi interessati (regioni) e la Cina hanno accordi separati sul metodo di registrazione e sui materiali di domanda, (registrazione) deve essere effettuata in seguito all'accordo.

Articolo 12 L' autorità competente del paese (regione) o i produttori esteri di alimenti importati saranno ritenuti responsabili della veridicità, completezza e legalità dei materiali presentati.

Articolo 13 GACC o istituzioni incaricate del GACC istituiscono gruppi di revisione per condurre valutazioni e revisioni dei produttori esteri che richiedono la registrazione. La valutazione viene condotta sotto forma di revisione documentale, videoispezione e/o ispezione in loco. Un team di revisione è composto da due o più revisori.

I produttori esteri di alimenti importati e le autorità competenti del paese (regione) assisteranno (GACC) nell'esecuzione della suddetta valutazione e revisione.

L'articolo 14 GACC, sulla base della valutazione e del riesame, registra i produttori esteri che soddisfano i requisiti e concede loro numeri di registrazione cinesi; (GACC) notifica per iscritto (della registrazione) all'autorità competente del paese/regione o ai produttori esteri. Il GACC nega la registrazione dei produttori esteri che non soddisfano i requisiti e notifica per iscritto (del rifiuto) l'autorità competente del paese/regione o dei produttori esteri .

Articolo 15 Un produttore registrato appone il numero di registrazione cinese o il numero di registrazione approvato dall'autorità competente del paese/regione sull'imballaggio interno ed esterno degli alimenti esportati in Cina.

Articolo 16 La registrazione per i produttori esteri di alimenti importati sarà valida per cinque anni.

Il GACC determina le date di inizio e fine del periodo di validità della registrazione quando registra un produttore estero di alimenti importati .

L'articolo 17 GACC pubblica gli elenchi dei produttori d'oltremare di alimenti importati che ricevono la registrazione in modo unificato.

Capitolo III Gestione della registrazione

L'Articolo 18 GACC o le sue istituzioni incaricate istituiscono squadre di revisione per condurre una rivalutazione sul fatto che i produttori esteri di alimenti importati soddisfino continuamente i requisiti di registrazione. Un team di revisione è composto da due o più revisori.

Articolo 19 Se le informazioni di registrazione di un produttore estero cambiano mentre la registrazione è valida, deve presentare domanda di modifica a GACC attraverso il percorso di richiesta e presentare i seguenti materiali:

1. Una tabella che mostra le informazioni modificate (e le informazioni originali);
2. Materiali di supporto relativi alle informazioni modificate

GACC modifica le informazioni di registrazione se ritiene che (tali informazioni) possano essere modificate.

In caso di modifica del sito di produzione, del rappresentante legale o del numero di registrazione nel paese/regione in cui si trova il produttore, (il produttore estero) dovrà richiedere nuovamente la registrazione e il numero di registrazione cinese originale non sarà più valido.

Articolo 20 Se un produttore estero di alimenti importati intende rinnovare la propria registrazione, entro tre-sei mesi prima della scadenza della registrazione, deve chiedere al GACC il rinnovo della registrazione attraverso il percorso di domanda di registrazione.

I materiali di domanda per il rinnovo della registrazione dovrebbero includere:

1. Domanda di rinnovo dell'iscrizione;
2. Dichiarazione di promessa di conformarsi costantemente ai requisiti di registrazione .

Il GACC rinnova la registrazione dei produttori che soddisfano i requisiti di registrazione ed estende il periodo di validità della registrazione di cinque anni.

Articolo 21 Se un produttore estero registrato di alimenti importati si trova in una delle seguenti circostanze, il GACC revocherà la sua registrazione, informerà l'autorità competente del paese/regione o della struttura registrata e ne pubblicherà un avviso:

1. (Il produttore) non richiede il rinnovo della registrazione a seguito di disposizioni in materia;
2. L'autorità competente o il produttore estero chiedono la revoca della registrazione;
3. Il produttore non è più conforme a quanto previsto dall'articolo 5.2 del presente Regolamento.

Articolo 22 Le autorità competenti dei paesi (regioni) esercitano un controllo effettivo sui produttori registrati, esortandoli a conformarsi continuamente ai requisiti di registrazione. Rilevando l'inosservanza dei requisiti di registrazione, le autorità competenti devono adottare immediatamente misure di controllo, sospendere l'esportazione di prodotti alimentari da parte del produttore interessato in Cina, fino a quando (il produttore) non si conforma ai requisiti di registrazione dopo aver adottato misure correttive.

Trovandosi incapace di conformarsi ai requisiti di registrazione, un produttore estero di alimenti importati sospende volontariamente le sue esportazioni di cibo in Cina, adottando misure di rettifica immediate fino a quando non si conforma ai requisiti di registrazione.

Articolo 23 Se un impianto registrato non è più conforme ai requisiti di registrazione, il GACC incarica l'impianto di adottare misure di rettifica entro un determinato periodo di tempo e sospende le importazioni dal produttore durante il periodo di rettifica.

Se le importazioni da parte di un produttore raccomandato da un'autorità competente straniera sono sospese, l'autorità competente solleciterà il produttore a completare la rettifica entro il periodo di tempo dato e presenterà al GACC un rapporto di rettifica scritto e una dichiarazione scritta che confermi (il produttore) è conforme alla registrazione requisiti.

Se le importazioni da parte di un produttore auto-registrato o registrato come agente sono sospese, il produttore deve completare la rettifica entro il periodo di tempo specificato e presentare un rapporto scritto di rettifica e una dichiarazione scritta che confermi che è conforme ai requisiti di registrazione.

GACC esamina la rettifica da parte dei produttori; superando la revisione GACC, sono riprese le importazioni di cibo dai produttori pertinenti.

Articolo 24 Se un produttore estero registrato di alimenti importati si trova in una delle seguenti circostanze, il GACC revocherà la sua registrazione e ne emetterà un avviso pubblico:

1. Gravi incidenti di sicurezza alimentare di alimenti importati causati dal produttore;
2. Problemi di sicurezza alimentare rilevati negli alimenti esportati in Cina durante l'ispezione all'ingresso e la quarantena, e la circostanza è grave;
3. Esistono problemi significativi nella gestione della sicurezza alimentare e dei servizi igienico-sanitari del produttore, che non può garantire che la sua esportazione di cibo in Cina sia conforme ai requisiti di sicurezza e igiene ;

4. Il produttore non soddisfa i requisiti di registrazione dopo aver adottato misure di rettifica ;
5. (Il produttore) fornisce materiale falso o nasconde fatti rilevanti ;
6. (Il produttore) rifiuta di collaborare con GACC nelle revisioni e nelle indagini sugli incidenti ;
7. (Il produttore) affitta, presta, trasferisce o rivende il proprio numero di registrazione o rivendica il numero di registrazione di un altro produttore .

Capo IV Disposizioni supplementari

Articolo 25 Quando un'organizzazione internazionale o un'autorità competente straniera emette una notifica di una malattia/epidemia, o (GACC) rileva un focolaio di malattia/epidemia grave o un incidente di salute pubblica nel suo

ispezione e quarantena, il GACC emetterà un annuncio pubblico che sospende le importazioni di cibo dal paese/regione. Durante la sospensione dell'importazione, il GACC non accetterà domande di registrazione da parte dei produttori alimentari nel paese/regione.

Articolo 26 L'autorità competente del paese (regione) in questi regolamenti si riferisce alle agenzie governative incaricate della supervisione della sicurezza e dell'igiene degli impianti di produzione alimentare nel paese/regione.

L'articolo 27 GACC è responsabile dell'interpretazione del presente Regolamento.

Articolo 28 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022. I provvedimenti amministrativi per la registrazione dei produttori esteri di alimenti importati, emanati con decreto 145 dell'ex Amministrazione generale per la vigilanza, l'ispezione e la quarantena della qualità (AQSIQ) del 22 marzo 2012, rivisto dal Decreto GACC n. 243 del 23 novembre 2018, viene contestualmente abolito.